



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 10 DEL 16-02-2018

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA
2018. PROVVEDIMENTI**

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. All'appello nominale risultano presenti:

Catalini Ilenia	P	TACCARI GILBERTO	P
GALLETTI GIUSEPPE	A	PETRELLI MARIA-LUISA	P
LAMBERTUCCI FABIO	P	PAOLONI ROBERTINO	P
QUINTILI RAOUL	P	VERDICCHIO ALFIO	P
LAMBERTUCCI FEDERICA	P	TIRABASSO ROCCO	A
GASPARRINI CRISTINA	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Appignanese Giuliana
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Catalini Ilenia in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

QUINTILI RAOUL

GASPARRINI CRISTINA

PAOLONI ROBERTINO

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

**COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)**

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/02/2018

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

*

OGGETTO DELIBERA: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018.
PROVVEDIMENTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Federica Paoloni)

*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE

RICHIAMATO il D.Lgs 28.9.1998 n. 360 e succ. mod. ed int. Istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n. 449 come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 16.6.1998 n. 191;

PREMESSO che il Testo Unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ha introdotto importanti modifiche relativamente all'organo competente a deliberare le aliquote nel campo dei tributi locali prevedendo che resti di competenza del consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rimane quindi come competenza residuale della Giunta Comunale.

CONSIDERATO che la legge Finanziaria 2007 – Legge 296/2006 – all'art. 1 comma 142 ha stabilito che la addizionale comunale IRPEF venga fissata con norma regolamentare, spostando la competenza in capo al Consiglio Comunale;

VISTO l'art.1 comma11 del D.L.n. 138 del 13.8.2011 convertito dalla legge n. 148 del 17.9.2011, come modificato dalla legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, il quale ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'IRPEF, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 28/03/2007 si è approvato il regolamento per l'addizione comunale irpef;

RICHIAMATO l'articolo 1, commi 169 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 c. 42 lett a) della L. 232/2016, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017 che conferma anche per l'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

ATTESE l'utilità e la necessità di confermare e determinare le aliquote irpef approvate nell'anno 2017 e basate su un sistema a scaglioni;

CONSIDERATO come, l'entità della predette aliquote, sia sostanzialmente, giustificata nel modo che segue:

- necessità di affrontare sempre maggiori spese per l'espletamento di fondamentali servizi istituzionali, causa l'aumento del costo di indispensabili materie prime e dall'anno 2017 anche lo sblocco degli aumenti contrattuali;
- continuo incremento degli oneri da sostenere per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- assicurare adeguate coperture finanziarie al potenziamento degli interventi assistenziali e socio-culturali che l'amministrazione comunale intende attuare a favore delle fasce più deboli della popolazione (anziani, minori, disabili, ecc.)

ACCERTATO che tale incremento progressivo per scaglioni risulta più favorevole per coloro che dispongono di redditi bassi, pertanto si opta per tale soluzione in quanto la crisi economica in atto, da qualche anno, sta incidendo sulla realtà produttiva e sull'occupazione locale, abbassando sensibilmente il reddito medio e mettendo a dura prova la gestione economica di molti nuclei familiari;

ACCERTATO, dunque, che, anche al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e assicurare una corretta gestione di tutta l'attività amministrativa nel corso del corrente anno, appare inevitabile ricorrere all'adozione di misure volte a sostenere, adeguatamente, le finanze comunali;

RICHIAMATO l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 Novembre 2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n.285 del 06.12.2017);

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;

ACQUISITO, ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio di contabilità;

SI PROPONE di deliberare quanto segue:

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2018, per i motivi espressi in premessa, il sistema di applicazione dell'irpef secondo la previsione di aliquote differenziate, nelle misure progressive per scaglione, che seguono:

SCAGLIONE	ALIQUTA
Fino a 15 mila euro	0,40
Oltre 15 mila e fino a 28 mila euro	0,45
Oltre 28 mila e fino a 55 mila euro	0,50
Oltre 55 mila e fino a 75 mila euro	0,60
Oltre 75 mila euro	0,80

- 2) DI DARE ATTO che le aliquote dell'addizionale progressive e diversificate per scaglioni, sono da applicare con un'aliquota diversa ad ogni quota di reddito, come accade per l'irpef nazionale;
- 3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001, n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
- 4) DI DARE ATTO che, il Responsabile del Settore Finanziario provvederà alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it;
- 5) DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di dover predisporre, quanto prima possibile, il bilancio di previsione dell'anno 2018,

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

VERBALE DI SEDUTA

Relativamente al punto all'ODG :ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L' ANNO DI IMPOSTA 2018. PROVVEDIMENTI il Sindaco propone la ripresentazione dell'imposta immutata e già' adottata dalla precedente amministrazione, quindi confermata nel corso degli anni e legata al reddito.

Non puo' per legge essere aumentata, si potrebbe solo operare una diminuzione dell'imposta, ma cio' è difficilmente attuabile anche perché il dato potrebbe essere non veritiero per la possibilità' da parte del lavoratore di ottenere la "busta paga pesante".

Il consigliere Verdicchio chiede se ci sono agevolazioni particolari, cosa che comunque chiederà quando si parlerà di TASI.

Il Sindaco pone a votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione sopra riportata che ottiene il seguente risultato, come reso noto dal Presidente assistito dagli scrutatori:

La votazione per alzata di mano dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 9

Consiglieri astenuti: n. 0

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari: n. 3 (Paoloni, Verdicchio, Taccari)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con l'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con la seguente votazione palese che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 9

Consiglieri astenuti: n. 0

voti favorevoli n. 6

Voti contrari: n. 3(Taccari, Verdicchio, Paoloni)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Catalini Ilenia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 09-03-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale ed all'albo pretorio on line di questo Comune.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Appignanesi Giuliana
